

COMUNE
DI BRENDOLA
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A FAVORE DI
PERSONE GIURIDICHE

ART. 1 (Principi generali)

Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, liberalità e vantaggi economici ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o in altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi, ausili finanziari e benefici economici a vantaggio di persone fisiche.

ART. 2 (Soggetti ammessi)

Possono essere beneficiari di contributi e vantaggi economici:

- a) Enti pubblici e privati,
- b) Associazioni,
- c) Comitati

purché abbiano sede legale o domicilio presso il Comune di Brendola ovvero svolgano attività a favore della comunità locale.

ART. 3 (Settori di intervento)

I settori di intervento sono relativi a:

- " attività socio-assistenziali ed umanitarie;
- " impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- " attività culturali e scientifiche;
- " attività educative;
- " tutela ambientale;
- " attività ricreative e sportive;
- " sviluppo economico.

ART. 4 (Risorse finanziarie)

L'Amministrazione Comunale procede, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, al riparto su appositi capitoli, corrispondenti ai diversi settori di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.

ART. 5 (Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo ordinario)

La richiesta di contributo ordinario va presentata all'ufficio protocollo, utilizzando gli appositi modelli a disposizione presso l'ufficio segreteria, entro il 30 novembre di ogni anno per le attività che saranno espletate nell'anno successivo.

L'Amministrazione Comunale può derogare al suddetto termine in caso di domande ritenute di particolare merito ed interesse.

Nell'istanza di ammissione al contributo dovranno essere indicati:

- a) la denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA, codice fiscale e legale rappresentante dell'ente, associazione od organizzazione;
- b) l'elenco annuale delle attività che l'associazione ha programmato nell'anno per il quale si chiede il contributo;
- c) la descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione e dell'attività per la quale si chiede il contributo;
- d) il periodo in cui si svolgeranno le attività e manifestazioni per le quali si chiede il contributo;
- e) le finalità dell'intervento con l'indicazione dei soggetti beneficiari o interessati;
- f) il dettagliato piano finanziario, con l'indicazione delle varie voci di entrata e di spesa, per gli interventi, manifestazioni ed attività programmate;
- g) l'indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o privati;
- h) l'impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- i) il bilancio previsionale dell'anno finanziario nel quale si svolgeranno le attività e manifestazioni per le quali si richiede il contributo;
- j) l'impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
- k) l'indicazione del nominativo del soggetto delegato alla riscossione e la modalità di pagamento prescelta;

- l) l'eventuale statuto dell'associazione o ente qualora non già acquisito agli atti del Comune;
- m) l'eventuale attestazione indicante l'inapplicabilità della ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

I contributi richiesti oltre il 30 novembre sono considerati contributi straordinari.

ART. 6 (Esame delle domande)

Le domande presentate sono preventivamente esaminate dalla commissione consiliare competente la quale, previa verifica delle finalità delle attività programmate e dei costi preventivati per le stesse, propone il quantum da destinare alle singole richieste.

Il verbale della seduta consiliare viene trasmesso alla Giunta Comunale unitamente alla proposta di delibera predisposta dal responsabile del servizio competente. La Giunta stabilisce, nella piena autonomia decisionale, il riparto dei contributi alle associazioni.

La Giunta provvederà, inoltre, ad accantonare un fondo di riserva per il soddisfacimento delle eventuali richieste di contributi straordinari, qualora ritenute meritevoli di accoglimento, presentate da associazioni, enti e/o comitati.

ART. 7 (Modalità e termini della liquidazione del contributo)

La Giunta può, in base all'istruttoria ed alla proposta di deliberazione, determinare il versamento in misura percentuale o totale, del contributo concesso.

Qualora il contributo venisse versato in misura percentuale, la parte restante sarà liquidata solamente dopo la presentazione della rendicontazione economica da parte del beneficiario.

Nel caso in cui il rendiconto economico presentato sia inferiore rispetto al contributo stanziato nella deliberazione, la liquidazione dello stesso sarà limitata alla corresponsione di un importo pari alle spese accertate mediante regolare documentazione.

ART. 8 (Decadenza dal contributo)

I destinatari di contributi e benefici economici di cui al presente regolamento decadranno dal diritto di ottenerli nei seguenti casi:

- " mancata realizzazione dell'iniziativa oggetto del finanziamento comunale;
- " mancata presentazione della documentazione a consuntivo delle spese sostenute per l'attività finanziata;
- " modifica sostanziale dell'iniziativa finanziata all'insaputa dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui vi sia stata anticipazione, parziale o totale, del contributo e si verifichi una causa di decadenza dallo stesso si farà luogo, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, al recupero delle somme erogate.

ART. 9 (Contributo straordinario)

Gli Enti, le Associazioni, i Comitati e i singoli cittadini, la cui attività rientri specificatamente nella casistica prevista dall'articolo 3 e che programmino manifestazioni, iniziative e progetti di qualsiasi genere che rispondano ai principi fondamentali del presente regolamento, possono chiedere contributi straordinari al Comune, atti ad incentivare le attività, iniziative e progetti suddetti.

A tale scopo gli interessati dovranno presentare domanda al Comune corredata da:

- a) relazione illustrativa della manifestazione, iniziativa e progetto, che evidenzi in particolare il raggiungimento attraverso la stessa degli obiettivi di cui all'articolo 3;
- b) preventivo di spesa.

In caso di motivata necessità o di particolare complessità dell'intervento, la Giunta Comunale potrà corrispondere acconti nella misura massima del 50% del contributo.

L'erogazione della rata finale avverrà su presentazione di consuntivo, accompagnato da relazione illustrativa: in tale sede il contributo potrà essere revocato o ridotto, qualora dalla documentazione prodotta, l'intervento risulti sensibilmente inferiore a quello previsto oppure non più rispondente agli obiettivi fissati nel presente regolamento.

ART. 10 (Patrocinio del Comune)

Il patrocinio consiste nel riconoscimento e nel pubblico apprezzamento che l'Amministrazione Comunale rende noto alla cittadinanza circa una manifestazione, un'iniziativa o un progetto presentati e realizzati da un'associazione, ente o gruppi di persone.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentate, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'attività per la quale si richiede il patrocinio e deve descrivere il genere dell'iniziativa, il programma, le date di svolgimento, le finalità perseguite e gli eventuali oneri finanziari necessari.

ART. 11 (Concessione del patrocinio)

Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e può avvenire in forma non onerosa o mediante contributo economico.

Il patrocinio può consistere:

- nella concessione gratuita di locali o impianti di proprietà comunale;
- nell'uso di piazze, vie o spazi pubblici nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia;
- nell'assunzione in tutto o in parte delle spese di stampa di manifesti, locandine o altro materiale informativo;
- affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, preventivamente vistate per il contenuto dal Comune, a condizione che rechino sulla testata lo stemma comunale con l'indicazione "Comune di Brendola" o "Con il Patrocinio del Comune di Brendola".

Articolo 12 (Abrogazione)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/1991.